DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE LA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE

Art. 13

Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio

Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio:

a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio. ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

b) la licenza speciale e' concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una festivita'. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:

a) e' concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresi' attribuite quattro gioviate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita';

b) in caso di servizio all'estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all'estero, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi;

c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario settimanale di lavoro e' distribuito su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;

d) nell'anno di Maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio

prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti. gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria e' fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza;

e) il diritto alla licenza ordinaria non e' pregiudicato in caso di assenza per infermita', anche se tale assenza si protrae per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione;

f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di' servizio, al personale richiamato comete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta;

g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma. con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione. per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) e' concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di. licenza ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita':

b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2.

Versione in vigore dal 26 giugno 2001, non più in vigore dal 8 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
Estremi	Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
Capo	IV — Volontari di truppa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-215-2001/art-13-impiego-dei-volontari-che-hanno-subito-ferite-o-lesioni-in-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it